



QUESITO: Si richiede conferma della possibilità di ignorare dalle dichiarazioni e dagli atti di gara il riferimento al capitolato generale degli appalti e delle forniture del Comune di Genova.

RISPOSTA: Si conferma

QUESITO: Si richiede conferma che, relativamente all'applicazione dell'art. 57 comma 5 lett. b) D.Lgs. n. 163/2006, la banca finanziatrice non assume alcun impegno a mantenere invariate le condizioni dell'offerta economica della gara per le eventuali "nuove prestazioni analoghe a quelle di cui alla presente procedura" richieste dal Comune di Genova. Di conseguenza la Banca finanziatrice non assume alcun impegno al buon fine della procedura negoziata

RISPOSTA: Si conferma

QUESITO: Si richiede di poter riformulare il punto 8 del fac-simile dichiarazioni n. 1 come segue:

8) che, in caso di aggiudicazione i soggetti ai quali spetterà la rappresentanza della società offerente, per tutte le operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente appalto, sino all'estinzione di ogni rapporto con il Comune di Genova, nonché la cura, direzione e responsabilità delle prestazioni oggetto del presente appalto saranno coloro autorizzati in base al pro-tempore vigente sistema dei poteri dell'offerente.

RISPOSTA: E' possibile riformulare il punto 8) come richiesto.

QUESITO: Nel modulo offerta è riportata la seguente indicazione:

"gli oneri interni per la sicurezza aziendale ammontano a....."

Si chiede di conoscere se questi oneri siano quelli espressamente riferiti alla gara in oggetto e se sia possibile indicare il valore zero poiché i costi di sicurezza aziendale dell'offerente sono costi generali non direttamente imputabili alle singole attività

RISPOSTA: Il combinato disposto degli artt. 86 comma 3 bis e 87 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 prevede l'obbligo di specifica indicazione nell'offerta economica dei costi relativi alla sicurezza aziendale (costi specifici connessi con l'attività d'impresa), non è possibile indicare il valore zero.

CHIARIMENTO IN MERITO ALLE CAUZIONI PROVVISORIE: Tenuto conto di quanto disposto all'ultimo capoverso dell'art. 5 del Capitolato Speciale, allegato alla determinazione dirigenziale della Direzione RAGIONERIA – Settore Contabilità e Finanza n.2013.180.2.0-20. in data 20/09/2013 si precisa che ciascuna cauzione provvisoria, nel caso di specie, può non prevedere l'impegno del fideiussore al rilascio della garanzia di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti, in quanto non richiesta vista la particolare natura del "contratto di mutuo" quale contratto reale.

Genova, 24 ottobre 2013

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Cinzia MARINO)
sottoscritto digitalmente